

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2014

relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in Polonia

[notificata con il numero C(2014) 1657]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/134/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni suine domestiche e selvatiche e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2) In caso di insorgenza della peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti suini e tra i suini selvatici. La malattia potrebbe pertanto diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.

(3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana applicabili

nell'Unione. L'articolo 15 di tale direttiva prevede l'istituzione di una zona infetta a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici.

(4) La Polonia ha informato la Commissione dell'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito una zona infetta nella quale applicare le misure di cui agli articoli 15 e 16 di tale direttiva.

(5) Per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario stabilire, in cooperazione con lo Stato membro interessato, un elenco dell'Unione che includa i territori infetti a causa della peste suina africana in Polonia.

(6) Di conseguenza, occorre elencare i territori infetti in Polonia nell'allegato della presente decisione e fissare la durata di tale regionalizzazione in conformità all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE.

(7) La decisione di esecuzione 2014/100/UE ⁽⁴⁾ della Commissione dovrebbe essere confermata previa consultazione del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Direttiva 2002/60/CE, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/100/UE della Commissione, del 18 febbraio 2014, relativa a talune misure protettive temporanee contro la peste suina africana in Polonia (GU L 50 del 20.2.2014, pag. 35).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Polonia provvede affinché la zona infetta istituita in applicazione dell'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE comprenda almeno i territori indicati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2014.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione

ALLEGATO

ZONA INFETTA

I seguenti territori della Repubblica di Polonia:

- nel voivodato di Podlachia: il powiat sejneński; nel powiat augustowski, i comuni di Płaska, Lipsk e Sztabin; il powiat sokólski; nel powiat białostocki, i comuni di Czarna Białostocka, Supraśl, Zabłudów, Michałowo e Gródek; e i powiat hajnowski, bielski e siemiatycki;
 - nel voivodato di Masovia: il powiat łosicki;
 - nel voivodato di Lublino: i powiat bialski, Biała Podlaska e włodawski.
-